

**DETERMINA DEL DIRIGENTE  
ASSAM**

**N. 239/DET DEL 24/04/2015**

**Oggetto: D.L.vo 19.08.05 n.214 – Misure obbligatorie per il controllo e l’eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Marche. Annullamento D.D. n. 803/DET del 05/12/14. Anno 2015**

**IL DIRIGENTE  
ASSAM**

.....

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

**VISTA** la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (*BUR 23.01.1997 n. 7) e sm.i.*;

**PRESO ATTO** che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (*BUR 25.01.1995 n.4*);

**VISTA** la L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” (*BUR 27.05.2004 n. 54*);

**VISTI** il programma di attività dell’A.S.S.A.M. 2015 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell’Amministratore Unico n. 144 del 15.10.2014;

**PRESO ATTO** che il programma di attività 2015 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto “*Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004*”;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di dichiarare zona infestata per la presenza di *A. glabripennis* la superficie individuata nell'allegato 1 della presente determina, costituita dalla zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati da *A. glabripennis*; la superficie della zona infestata ricade nei comuni di Grottazzolina, Magliano di Tenna, Montegiorgio, Rapagnano, Fermo, Monte Giberto e Montottone;
2. Di dichiarare zona cuscinetto per la presenza di *A. glabripennis* la superficie individuata in allegato 1 della presente determina costituita dalla zona con un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata; la superficie della zona infestata ricade nei comuni di Grottazzolina, Magliano di Tenna, Rapagnano, Montegiorgio, Belmonte Piceno, Montottone, Monte Vidon Combatte, Monte Giberto, Ponzano di Fermo e Fermo;
3. Di applicare all'interno della zona infestata le seguenti misure:
  - a) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili e delle piante osservate come definite nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014, per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
  - b) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
  - c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014), previa valutazione di opportunità tecnica del Servizio Fitosanitario Regionale;
  - d) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
  - e) divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
  - f) trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
  - g) divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate;
4. Di applicare all'interno della zona cuscinetto le seguenti misure:
  - a) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili e delle piante osservate come definite nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014, per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
  - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
  - c) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014);
  - d) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
  - e) divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
  - f) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
  - g) divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate;
5. Di applicare al di fuori delle zone delimitate le seguenti misure:

- a) monitoraggio intensivo delle piante sensibili e delle piante osservate come definite nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014, per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
  - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
  - c) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014);
  - d) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
  - e) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati in luoghi diversi da quelli indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale.
6. Di annullare la D.D. ASSAM n. 803/DET del 05/12/2014 sostituendola con la presente determina, specificando che qualunque riferimento ad essa contenuto in altri atti è da intendersi riferito alla presente determina a far data dalla sua entrata in vigore.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 56 del D.L.vo n. 214/2005.

Il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Agricoltura della Giunta Regionale e ai Comuni interessati l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

La presente determina va pubblicata per estratto sul B.U.R.M..

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n.7 facciate, comprensive del documento istruttorio e degli allegati.

**Il Dirigente**  
(Avv. Cristina Martellini))

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Servizio Fitosanitario Regionale – Centro Operativo: Fitosanitario Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio**

**Normativa di riferimento**

- Legge Regionale n.11 del 16/01/1995 di Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di Istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;
- D.L.vo n.214 del 19.08.2005 e successive modifiche;
- D.D. n. 601/DET del 20/08/2013;
- D.D. n. 886/DET del 21/11/2013;
- D.D. n. 102/DET del 26/02/2014
- D.D. n. 105/DET del 05/03/2014

- D.D n. 486/DET del 06/08/2014
- D.D. n. 596/DET del 30/09/2014
- D.D. n. 803/DET del 05/12/2014
- D.G.R. n. 1730 del 27/12/2013

### Motivazione

Con Legge Regionale n. 9 del 14 gennaio 1997 è stata istituita l'Agazia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio Fitosanitario Regionale istituito con Legge Regionale n.11 del 16 gennaio 1995. Tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale, elencate nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, è compresa l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi.

Tra gli organismi inclusi nell'all. 1 del citato D.L.vo 19 agosto 2005 n. 214 è presente la specie *Anoplophora glabripennis*, comunemente denominata Tarlo asiatico del fusto. Nel mese di agosto 2013, a seguito di una segnalazione, il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM ha riscontrato nel Comune di Grottazzolina (FM) la presenza di vegetali infestati da *A. glabripennis*, nonché la presenza di adulti del medesimo organismo nocivo e conseguentemente ha provveduto con D.D n. 601/DET del 20/08/2013 alla definizione dell'area infestata ed alla disposizione di misure fitosanitarie conformi a quelle adottate dalle regioni italiane in cui è già stata segnalata la presenza di *A. glabripennis*. Con D.D. n. 886/DET del 21/11/2013, a seguito del monitoraggio effettuato e coordinato dal Servizio Fitosanitario Regionale nei mesi successivi ai primi ritrovamenti, viene modificata la zona focolaio, istituita una zona cuscinetto e modificate le relative misure fitosanitarie. Con successivi atti, D.D. n. 105/DET del 05/03/2014, D.D. n. 486/DET del 06/08/2014 e D.D. n. 803/DET del 05/12/2014 vengono ulteriormente modificate sia la zona infestata sia la zona cuscinetto. La Regione Marche con D.G.R. n. 1730 del 27/12/2013 ha approvato il piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche. La medesima DGR stabilisce le misure fitosanitarie e prevede che il Servizio Fitosanitario Regionale possa disporre misure diverse da quelle indicate nel piano d'azione in funzione delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche. Con D.D. n. 102/DET del 26/02/2014, successivamente annullata e sostituita da D.D. n. 596/DET del 30/09/2014, il Servizio Fitosanitario Regionale ha stabilito le modalità per l'abbattimento di piante infestate da *A. glabripennis* e di piante sensibili asintomatiche, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nella Regione Marche, introducendo uno specifico elenco di definizioni cui fare riferimento nell'esecuzione delle misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione di *A. glabripennis*. Tali definizioni tengono conto delle raccomandazioni dell' FVO a seguito dell'audit di marzo 2014, nonché dello standard dell'organizzazione europea per la protezione delle piante "procedure per il controllo ufficiale di *A. glabripennis*" (EPPO PM 9/15 (1)), pubblicato nel Bollettino EPPO di dicembre 2013.

Le citate modifiche delle misure fitosanitarie e l'esito dei monitoraggi condotti nei primi mesi del 2015 richiedono un aggiornamento degli atti.

### Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone:

1. Di dichiarare zona infestata per la presenza di *A. glabripennis* la superficie individuata nell'allegato 1 della presente determina, costituita dalla zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati da *A. glabripennis*; la superficie della zona infestata ricade nei comuni di Grottazzolina, Magliano di Tenna, Montegiorgio, Rapagnano, Fermo, Monte Giberto e Montottone;
2. Di dichiarare zona cuscinetto per la presenza di *A. glabripennis* la superficie individuata in allegato 1 della presente determina costituita dalla zona con un raggio di 2 km oltre i confini della zona

- infestata; la superficie della zona infestata ricade nei comuni di Grottazzolina, Magliano di Tenna, Rapagnano, Montegiorgio, Belmonte Piceno, Montottone, Monte Vidon Combatte, Monte Giberto, Ponzano di Fermo e Fermo;
3. Di applicare all'interno della zona infestata le seguenti misure:
    - a) monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili e delle piante osservate come definite nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014, per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
    - b) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
    - c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014), previa valutazione di opportunità tecnica del Servizio Fitosanitario Regionale;
    - d) divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
    - e) divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
    - f) trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
    - g) divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate;
  4. Di applicare all'interno della zona cuscinetto le seguenti misure:
    - a. monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili e delle piante osservate come definite nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014, per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
    - b. in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
    - c. in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014);
    - d. divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
    - e. divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
    - f. in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;
    - g. divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate;
  5. Di applicare al di fuori delle zone delimitate le seguenti misure:
    - a) monitoraggio intensivo delle piante sensibili e delle piante osservate come definite nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014, per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
    - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante infestate da *A. glabripennis*;
    - c) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante sensibili presenti entro il settore attivo (come definito nell'allegato 2 della determina ASSAM n. 596/DET del 30/09/2014);
    - d) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, trattamenti insetticidi contro gli adulti secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale;

- e) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi, divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati in luoghi diversi da quelli indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale.
6. Di annullare la D.D. ASSAM n. 803/DET del 05/12/2014 sostituendola con la presente determina, specificando che qualunque riferimento ad essa contenuto in altri atti è da intendersi riferito alla presente determina a far data dalla sua entrata in vigore.


#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Sandro Nardi)

**- ALLEGATI -**

n. 1 allegato

## ALLEGATO 1



### Legenda

- Area\_Focolaio
- Area\_cuscinetto

0 15 30 60 90 120 150  
Kilometers